

**N. 1124/2015 R.G.E.**



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

Il GE,

letta la comunicazione del delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. dalla quale risulta che l'aggiudicatario, all'esito della vendita non ha versato il saldo prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita;

visti gli artt. 587 c.p.c. e 176 d.a. c.p.c.

- dichiara la decadenza dell'aggiudicatario;
- dispone la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;
- dispone che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita del bene al medesimo prezzo dell'ultimo tentativo;
- autorizza il professionista delegato a prelevare dal conto corrente della procedura i fondi necessari per le spese di pubblicità, utilizzando a tal fine anche la cauzione acquisita a titolo di multa.

Si comunichi da parte della Cancelleria alle parti e al professionista delegato alla vendita, quest'ultimo provvederà alle comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Milano, 16/11/2021

Il Giudice  
dott. Giacomo Puricelli